

## **TI\_GERICHTE 52.1998.236 vom 28. Oktober 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.236](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.236)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.236 du 28 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.236 del 28 ottobre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.10.1998 52.1998.236 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.10.1998 52.1998.236 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.10.1998 52.1998.236

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00236 Lugano 28 ottobre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 del Comune di \_\_\_\_\_ patrocinato da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 5 agosto 1998, no. 3483, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso interposto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la risoluzione 5 maggio 1998 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato loro il 20 novembre 1997; viste le risposte: - 3 settembre 1998 del municipio di \_\_\_\_\_; - 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato; - 5 ottobre 1998 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel corso del mese di novembre 1997 i resistenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, domiciliati a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, hanno chiesto all'Ufficio controllo abitanti di quel comune una cosiddetta "autorizzazione di soggiorno" per risiedere saltuariamente a \_\_\_\_\_, in un appartamento che avevano locato in quel comune, mantenendo il domicilio preesistente; che il 20 novembre 1997 l'UCA di \_\_\_\_\_ ha rilasciato l'autorizzazione richiesta; che nel corso dei primi quattro mesi del 1998 la polizia di \_\_\_\_\_ ha effettuato dei controlli al domicilio dei coniugi Porta per accertare l'effettivo luogo di residenza: · il 9 gennaio 1998 ha trovato la madre del resistente \_\_\_\_\_, che ha affermato che il figlio aveva trovato lavoro nel Canton \_\_\_\_\_, ove pernottava, rientrando comunque a domicilio tre giorni per settimana; · il 20 gennaio 1998 ha trovato il resistente \_\_\_\_\_; · il 21 gennaio 1998 ha nuovamente constatato la presenza del resistente, che gli ha dichiarato che sarebbe partito per una lunga vacanza in \_\_\_\_\_ assieme alla moglie; · il 2 maggio 1998 ha rintracciato soltanto la madre; che, preso atto della comunicazione con cui il resistente notificava all'UCA di \_\_\_\_\_ di aver disdetto l'appartamento di \_\_\_\_\_ e di accingersi a rientrare a \_\_\_\_\_, il 5 maggio 1998 il municipio del comune ricorrente ha revocato l'autorizzazione di soggiorno con effetto immediato, invitando i resistenti a domiciliarsi a \_\_\_\_\_; che contro questa risoluzione i coniugi \_\_\_\_\_ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che con giudizio 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo che i resistenti avessero mantenuto il loro domicilio a \_\_\_\_\_; che contro la predetta risoluzione governativa insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo il comune di \_\_\_\_\_, chiedendone la revoca (rectius: l'annullamento); che l'insorgente osserva di aver revocato l'autorizzazione di soggiorno dopo essersi reso conto che i resistenti si erano stabilmente trasferiti a \_\_\_\_\_; oggetto della controversia sarebbe soltanto la legittimità della revoca dell'autorizzazione di soggiorno; provvedimento, questo, che risulterebbe del tutto giustificato in considerazione delle mutevoli e contraddittorie motivazioni fornite dai resistenti in merito agli scopi del loro soggiorno a \_\_\_\_\_; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato, che al pari del municipio di \_\_\_\_\_ si astiene da qualsiasi osservazione; che alla stessa conclusione pervengono i resistenti \_\_\_\_\_, che rilevano di essere rientrati a \_\_\_\_\_ sin dal 1° luglio 1998 e stigmatizzano l'atteggiamento persecutorio assunto dall'autorità comunale nei loro confronti; considerato, in diritto che nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto in seguito alla sopraggiunta decadenza della controversa autorizzazione, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC; che pacifiche sono in effetti la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente, gravato quantomeno dalla condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); l'assunzione di non meglio precisati testi sollecitata dall'insorgente non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che oggetto del contendere è essenzialmente la legittimità della revoca dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ ai resistenti \_\_\_\_\_; lo stesso ricorrente sembra invero considerare pacifica la questione relativa al loro domicilio; che la cosiddetta autorizzazione di soggiorno è un atto amministrativo sui generis, mediante il quale l'autorità di un comune certifica all'indirizzo degli organi di controllo di un altro comune che una determinata persona è domiciliata nel comune che la rilascia e che il soggiorno nell'altro comune è di natura provvisoria, di principio insuscettibile di costituire un nuovo domicilio; che, indipendentemente dai limiti temporali di validità per i quali è stata rilasciata, l'autorizzazione in esame non vincola il comune del soggiorno provvisorio; che essa può inoltre essere revocata in ogni tempo ove venga meno il presupposto del domicilio in base al quale è stata rilasciata; che, in concreto, il municipio di \_\_\_\_\_ afferma di aver revocato l'attestazione in esame a causa dei momenti d'incertezza subentrati in merito all'attendibilità delle motivazioni addotte dai resistenti per giustificare il loro soggiorno a \_\_\_\_\_; che questi momenti di incertezza non bastavano tuttavia a suffragare la revoca dell'atto in questione sintanto che il domicilio dei resistenti rimaneva a \_\_\_\_\_; l'autorizzazione in oggetto, tutto sommato, non si pronuncia sulla legittimità del soggiorno nell'altro comune, ma attesta l'esistenza dei presupposti del domicilio nel comune che la rilascia; che i sommari accertamenti esperiti dalla polizia comunale non dimostravano affatto che i resistenti avevano abbandonato il domicilio di \_\_\_\_\_ per trasferirlo a \_\_\_\_\_; che la revoca era quindi ingiustificata; conclusione, questa, che si impone con la forza dell'evidenza ove si consideri che i resistenti avevano appena comunicato all'ufficio controllo abitanti di \_\_\_\_\_ di rinunciare al soggiorno provvisorio di \_\_\_\_\_; che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando, seppur per motivi diversi, la decisione governativa impugnata; che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza; visti gli art. 208 LOC; 14 RCAb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Il comune di \_\_\_\_\_ rifonderà fr. 300.-- ai resistenti \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale

cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.